

illimity Bank S.p.A.

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

- Articolo 1 -

Denominazione

1. È costituita la Società per Azioni denominata: **“illimity Bank S.p.A.”** e, in forma abbreviata, **“illimity S.p.A.”** (la **“Banca”** o la **“Società”** o **“illimity”**). Tale denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.
2. La Società è banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (il **“TUB”**).
3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Banca Ifis (**“Gruppo Bancario”**). In tale qualità è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Ifis S.p.A. (**“Capogruppo”**), nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l’esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario.
4. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

- Articolo 2 -

Sede

1. La Società ha sede legale in Milano.
2. Può istituire, sopprimere e trasferire, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze sia in Italia, sia all’estero.

- Articolo 3 -

Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

- Articolo 4 -

Oggetto

1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all’estero. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l’esercizio dei servizi d’investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa

al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, può assumere partecipazioni e strumenti finanziari in altre società e imprese, sia italiane che straniere, sia direttamente sia tramite società controllate.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI E RECESSO

- Articolo 5 -

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale ammonta a Euro 54.789.379,31 (cinquantaquattromilionisettecentoottantanovemilatrecentosettantanove/31) i.v. ed è diviso in n. 84.067.808 (ottantaquattromilionisessantasettemilaottocentootto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le "Azioni Ordinarie").
2. La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società, direttamente e/o indirettamente, controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, da assegnare ai dipendenti in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.
3. L'Assemblea Straordinaria in data 22 dicembre 2020 ha deliberato, inter alia, un aumento del capitale sociale - eseguito - per un controvalore complessivo pari a Euro 44.670.596,42 (quarantaquattromilioniseicentosettantamilacinquecentonovantasei/42) mediante emissione di numero 5.358.114 (cinquemilionitrecentocinquantomilacentotquattordici) nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, liberate mediante conferimento in natura delle partecipazioni rappresentanti il 37,66% del capitale sociale di Hype S.p.A. (conferimento eseguito con efficacia in data 1° gennaio 2021), con possibilità di emissione/i condizionata/e di ulteriori (i) numero 1.034.170 (unmillionetrentaquattromilacentosettanta) azioni ordinarie, a valere sul medesimo conferimento, e/o (ii) numero 1.063.717 (unmilionesessantatremilasettecentodiciassette) azioni ordinarie, a valere sul medesimo conferimento, subordinate al raggiungimento da parte di Hype S.p.A. degli obiettivi di lungo periodo approvati dall'Assemblea della Banca del 22 dicembre 2020 a titolo di *earn-out*. L'Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante della Banca, è delegato alle conseguenti modifiche statutarie del presente articolo 5 dello Statuto, con modifica del comma 1 e modifica o cancellazione della presente clausola transitoria relativa alla/e emissione/i condizionata/e delle ulteriori azioni di cui al precedente paragrafo, punti (i) e/o (ii), a valere sul medesimo conferimento, a titolo di *earn-out*.
4. L'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di efficacia della presente delibera assembleare, ad aumentare gratuitamente, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale per massimi nominali Euro 1.323.663,96 (unmillionetrecentoventitremilaseicentosessantatre/96), residui 1.244.976,40 (unmilione duecento quarantaquattromilanovecentosettasei/40), mediante emissione di massime n.

2.031.094 (duemilionitrentunomila-novantaquattro) nuove azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., residue n. 1.910.352 (unmilionenovecentodiecimilatrecentocinquantadue), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. già in circolazione alla data di emissione di tali nuove azioni ordinarie, godimento regolare, a un valore di emissione uguale al valore nominale implicito delle azioni illimity S.p.A. alla data di esecuzione della presente delega, mediante assegnazione di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili o riserve disponibili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2025 approvato dall'Assemblea ordinaria del 15 dicembre 2021, sulla base delle politiche di remunerazione approvate dalla medesima Assemblea, riservato a selezionate risorse chiave di illimity Bank S.p.A. e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate, e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie illimity Bank S.p.A. di nuova emissione.

- Articolo 6 -

Azioni

1. Le Azioni Ordinarie sono indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione volontaria ai sensi della normativa vigente per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Banca, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Banca a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
2. Le Azioni Ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

- Articolo 7 -

Obbligazioni - Aumento di capitale - Conferimenti

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, ivi inclusi strumenti ibridi e/o subordinati, secondo le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.
2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile.
3. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.

- Articolo 8 -

Recesso dei Soci

1. Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

SEZIONE PRIMA - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 9 -

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale ovvero all'estero. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - (a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto;
 - (b) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione, queste ultime ove applicabili, a favore dei Consiglieri di Amministrazione e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Fermo quanto previsto dallo Statuto, le delibere assembleari concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (a) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita;
 - (c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento;
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 19, secondo e terzo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua

competenza e non derogata dallo Statuto.

- Articolo 10 -

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20° (ventesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista della normativa *pro tempore* vigente.
2. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
3. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente quanto richiesto dalla legge; detto avviso è pubblicato (i) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero, in alternativa, (ii) in almeno uno dei seguenti quotidiani: Milano Finanza, Il Sole 24 ORE e Italia oggi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare, ovvero, laddove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2366, comma 3, del codice civile, inviato agli azionisti al rispettivo domicilio, ovvero all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai medesimi azionisti con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.
5. La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.
6. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può tenersi in una o più convocazioni, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.

- Articolo 11 -

Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente. La delega deve essere conferita per iscritto oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa *pro tempore* vigente. Spetta al Presidente

dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del codice civile, ove previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare detto diritto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità e i termini comunicati nel medesimo avviso di convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

- Articolo 12 -

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni vicarie (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - (a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
 - (b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;
 - (c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
 - (d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 9, secondo comma, lettera (c).
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da Scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

- Articolo 13 -

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, della legge e dei regolamenti. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente

Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

2. Fermo quanto previsto dallo Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 13 e (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4 e 32 del presente Statuto, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

- Articolo 14 -

Modalità di votazione in Assemblea e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Modalità di votazione

Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

- Articolo 15 -

Verbali dell'Assemblea

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.
2. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio. I verbali assembleari sono trascritti nell'apposito libro.
3. Il libro verbali, le copie e gli estratti dei verbali, quando non siano redatti da un notaio, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal Segretario o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 16 -

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è dunque amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici). L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. Gli Amministratori possono essere non soci.
2. Gli Amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere previsti un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto.

Gli Amministratori devono inoltre rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e

gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Società.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un proprio Regolamento dei lavori.
6. Valgono le disposizioni di legge per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.

Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare - anche in tempi successivi - la metà o più degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario ed in tal caso l'Amministratore più anziano, rimasto in carica, convoca l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine secondo le modalità previste dalla legge. In mancanza di Amministratori, il Collegio Sindacale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

- Articolo 17 -

Presidente e Vice-Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente, ove non nominato o designato dall'Assemblea, e può eleggere uno o più Vice-Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vice-Presidente con funzioni vicarie (ove nominato), ovvero il Vice-Presidente senza funzioni vicarie, ovvero il Consigliere non esecutivo più anziano in carica, o, in subordine, il soggetto eletto col voto della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, che cura la redazione, la trascrizione sull'apposito libro e la conservazione del verbale di ciascuna riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

- Articolo 18 -

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola una volta al mese e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno 2 (due) Amministratori. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene mediante avviso comunicato a ciascun Amministratore effettivo con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza.

3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del secondo comma del precedente articolo 17 dello Statuto.
5. Alle riunioni di Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato; il Presidente può invitare dipendenti e/o consulenti a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio, per tutti o per parte degli argomenti da trattare.
6. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata:
 - (a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente;
 - (b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - (c) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Consiglio.

- Articolo 19 -

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato per norme inderogabile dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci.
2. Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e regolamentari e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
 - (a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
 - (b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile;
 - (c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
 - (d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società;
 - (e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle

relazioni infrannuali;

- (f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, nonché l'assunzione o dismissione di rami d'azienda;
- (g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile;
- (h) la eventuale nomina e la revoca dei componenti della Direzione Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze dei componenti della Direzione Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto;
- (i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi la nomina e revoca del Responsabile della funzione *Internal Audit*, del *Chief Risk Officer* (CRO), del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Collegio Sindacale, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo;
- (j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto;
- (k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale;
- (l) la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi;
- (m) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero;
- (n) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo *budget* di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso attribuito;
- (o) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.
- (p) il recepimento di regolamenti e politiche del Gruppo Bancario, predisposti dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- (q) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative inderogabili.

4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle

proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea.

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
6. Gli organi delegati più precisamente riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.

- Articolo 20 -

Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo stabilendo le relative modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.
2. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri pari a 3 (tre) o 5 (cinque), fermo restando che l'Amministratore Delegato, ove nominato, è membro di diritto di detto organo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto al voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato Esecutivo può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato Esecutivo, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la Sede Sociale o in altro luogo, anche all'estero.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione rilevante.
5. Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, salvo le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
6. Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte in ciascuna riunione entro i 20 (venti) giorni successivi alla sua tenuta.

- Articolo 21 -

Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato.
2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 comma 6. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società.
3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (m), (n), (p) e (q). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie.

- Articolo 22 -

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

3. Le votazioni sono effettuate con espressione di voto palese.

- Articolo 23 -

Verbali del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono certificati conformi dal Presidente e/o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; il registro dei verbali e gli estratti fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 24 -

Compensi degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale.

- Articolo 25 -

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato (ove nominato), secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale per singoli atti o per categorie di atti a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, ove nominato, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società nonché ad altri procuratori, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

SEZIONE TERZA - DIREZIONE GENERALE

- Articolo 26 -

Direzione Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. La Direzione Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

2. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.
4. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
5. In alternativa alla nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Generali, determinandone la durata dell'incarico e le attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, secondo le rispettive competenze.
6. Il Condirettore Generale ovvero, ove ne siano nominati più d'uno, i Condirettori Generali, curano l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato, lo assistono nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale e partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con funzioni consultive secondo le rispettive competenze.

SEZIONE QUARTA – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- Articolo 27 -

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154- *bis* del TUF e da ogni altra disposizione normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativo e contabile, creditizia, finanziaria e mobiliare. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Articolo 28 -

Compiti, funzioni, poteri e organizzazione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
 - 1.1 Il Collegio Sindacale svolge il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie. È, inoltre, investito dei poteri, svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previsti dalla disciplina normativa, di vigilanza e regolamentare, *pro tempore* vigente, segnalando anche le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.
 - 1.2 Il Collegio Sindacale e i suoi componenti, anche individualmente, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 2403-bis del codice civile. A tal fine ricevono da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.
2. Il regolamento di funzionamento del Collegio Sindacale viene approvato dal Collegio Sindacale stesso.
3. Il Collegio Sindacale, che si riunisce con cadenza periodica ai sensi dell'articolo 2404 del codice civile, viene convocato dal suo Presidente mediante avviso, da comunicarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno 24 (ventiquattro) ore in caso di urgenza. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
4. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia comunque assicurata:
 - (a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente;
 - (b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - (c) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

- Articolo 29 -

Revisore Legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è affidata a una società di revisione avente i requisiti di legge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

- Articolo 30 -

Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci.

- Articolo 31 -

Utili, riserve

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento delle quote stabilite dalla legge come riserva legale, sarà destinato conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti delle norme anche regolamentari tempo per tempo vigenti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare un importo annuo complessivo - non superiore al 5% (cinquepercento) dell'utile netto di esercizio - a iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale.

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 32 -

Scioglimento, Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.